

SEMINARIO

Sicurezza nei cantieri stradali: vigilanza, controllo e misure di prevenzione

Decreto Ministeriale 22/01/2019

**CRITERI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVI ALLE
PROCEDURE DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI
SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE.**

Forlì, 08/12/2019

Normativa di riferimento

Il cantiere stradale oltre a tutte le indicazioni previste dal TU81/08 osserva contemporaneamente quanto previsto da:

- **Codice della Strada (CdS) D.Lgs. 285/92**
- **“Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS D.P.R. 495/92”.**
- **Decreto Ministero infrastrutture e Trasporto 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. >>>**
- E ultimo cronologicamente il Decreto che analizzeremo ora

2. PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Sulle strade possono presentarsi anomalie, quali **cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti** (nel seguito del testo con la generica dizione **“cantieri”** si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate).

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, **il segnalamento temporaneo deve:**

- **informare gli utenti;**
- **guidarli;**
- **convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.**

Decreto Ministeriale 10/07/2002

2.1 Principi

- La messa in opera della segnaletica temporanea (ST) richiede **riflessione e buon senso** e il rispetto dei seguenti principi:
 - **Adattamento**: la ST deve essere adattata alle circostanze che la impongono (tipo di strada, natura e durata situazione, importanza del cantiere, visibilità, condizioni meteo, localizzazione, velocità e tipo di traffico).
 - **Coerenza**: ad uguale situazione devono corrispondere medesimi segnali e stessi criteri di posa.
 - **Credibilità**: le prescrizioni siano giustificate dalle situazioni effettive e reali
 - **Visibilità e leggibilità**: forma, colori, caratteri, quantità, posizione, buono stato conservazione

10. CANTIERI MOBILI

10.1 Definizione

Un cantiere mobile **è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di m/g a qualche Km/h.**

Per la segnaletica dei cantieri mobili, allo stato attuale delle tecniche di segnalamento, è previsto l'impiego di più veicoli appositamente attrezzati.

Di norma il cantiere mobile può essere usato solo su strade con almeno due corsie per senso di marcia.

L'impiego in galleria è consentito solo se in quest'ultima vi sono almeno due corsie per senso di marcia ed una adeguata illuminazione, e nel rispetto delle ulteriori limitazioni riportate nelle Tavv. 45 e 46.

Sarà inoltre opportuno che il cantiere sia operativo in condizioni di scarso traffico.

Codice della Strada (CdS) - D.Lgs. 285/92

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce **"strada"** l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro **caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali**, nei seguenti tipi:
 - A - Autostrade;
 - B - Strade extraurbane principali;
 - C - Strade extraurbane secondarie;
 - D - Strade urbane di scorrimento;
 - E - Strade urbane di quartiere;
 - F - Strade locali.
 - F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade devono avere le seguenti caratteristiche minime:...
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, si distinguono in strade: "statali", "regionali", "provinciali", "comunali" ...

Codice della Strada (CdS) - D.Lgs. 285/92

Le disposizioni sul **cantiere stradale** vengono richiamate dal Codice della strada nel suo articolo 21. **“Articolo 21 – Opere, depositi e cantieri stradali”**.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Regolamento d'attuazione del CdS - D.P.R. 495/92

- **Paragrafo 2 : Installazione di opere e cantieri ... (Artt. 20 – 22 CdS)**
- **Rischi per la circolazione e per i lavoratori**
- Il decreto contiene 14 articoli, dal 30 al 43 nel quale si occupa sostanzialmente di come approntare le misure segnaletiche necessarie e come evitare rischi per i lavoratori e per la circolazione.
- L'articolo 30 si occupa del “**Segnalamento temporaneo**”, per il quale i segnali di pericolo debbono avere fondo giallo, posizionati su supporti o sostegni mobili, zavorrati con materiali morbidi. Ogni cantiere che si ipotizza avrà una durata superiore ai 7 giorni di deve affiggere al suo ingresso il pannello informativo.
- Ricordiamo che la segnaletica deve essere: “**adatta, coerente, credibile, visibile e leggibile**”.

Regolamento d'attuazione del CdS - D.P.R. 495/92

- **L'Artt. 31 - 36 (art. 21 CdS) – Segnalamento e delimitazione dei cantieri**
- A quella dei cartelli va aggiunta poi l'azione dei mezzi di delimitazione: barriere, delineatori speciali, coni e delineatori flessibili, segnali orizzontali e dispositivi retroriflettenti.
- Continuano nell'azione di comunicazione e prevenzione destinata alla viabilità, i segnali orizzontali temporanei, che devono essere applicati nei cantieri per i quali si preveda più di una settimana lavorativa. Sono gialli, antisdrucchiolevoli e applicati alla pavimentazione garantendo che non sporgano più di 5 mm. Vanno sovente corredati di dispositivi retroriflettenti integrativi, che riflettano luce gialle e non devono avere un'altezza superiore ai 2,5 cm, con frequenza di 12 m in rettilineo e 5 m in curva.
- Nei lavori notturni tutti i dispositivi retroriflettenti compresi i coni e i delineatori flessibili devono essere in grado di essere perfettamente visibili. Il cartello "Lavori" di notte va evidenziato con luce rossa. Luci rosse devono essere poste al fine di delimitare e circoscrivere il cantiere. Le zone interne del cantiere vanno delimitate con luce gialla.

Regolamento d'attuazione del CdS - D.P.R. 495/92

- **L'Artt. 37 - 43 (art. 21 CdS) – Segnalamento e delimitazione dei cantieri**
- **I lavoratori** nel cantiere devono indossare sia di giorno che di notte indumenti fluorescenti e rifrangenti. Arancioni o gialli con bande bianco argento.
- **I veicoli** su strada invece impiegati per la manutenzione stradale, fermi o in movimento che siano devono indicare con pannello posteriore il “Passaggio obbligatorio”, ovvero il lato dal quale possono essere superati. La presenza di veicoli in strada deve sempre essere segnalata con cartelli che indichino: passaggio obbligatorio; divieto di sorpasso; senso unico alternato; limite massimo di velocità.
- **I limiti di velocità** vanno segnalati in prossimità del cantiere, con cartello successivo a quello “Lavori” e il termine del limite stesso va indicato con Via libera, Fine limitazione velocità, Fine limite precedente.
- Vanno segnalate le **strette** e se sono inferiori a 5,6m la mobilità deve essere regolata in: transito alternato a vista; senso unico alternato; diritto di precedenza; transito alternato da movieri; transito alternato a mezzo semafori.
- Nel caso invece di completa **deviazione di itinerario** vanno utilizzati: preavviso di deviazione; segnali di direzione; direzione obbligatoria; direzione consigliata; corsi chiuse; carreggiate chiuse; rientro in carreggiata; uso corsie; dare precedenza; divieto di transito.

Regolamento d'attuazione del CdS - D.P.R. 495/92

L'Artt. 39 (art. 21 CdS) – Cantieri mobili

1. Un cantiere si definisce “**mobile**” se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorni a qualche km/h.

Uguale a quella del Disciplinare DM 10/07/2002 definisce “Un cantiere mobile **è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h**”

2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strada con almeno due corsie per senso di marcia consiste in:
 - a) Presegnalamento
 - b) Segnalamento di localizzazione ...
3. Il segnale dei lavori ...
..... omissis

Regolamento d'attuazione del CdS - D.P.R. 495/92

L'Artt. 40 (art. 21 CdS) – Sicurezza pedoni nei cantieri stradali

I pedoni, le persone che potrebbero in città trovarsi a dover camminare nei pressi di un cantiere. Per questo ultimo aspetto citiamo testualmente l'articolo 40 che dice:

1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.
2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni.
3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.
5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati”.

Decreto Ministeriale 22/01/2019

**Procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare**

**Pubblicato in G.U. il 13/02/2019
entrato in vigore il 15/03/2019**

Sostituisce il vecchio D.M. 04/03/2013

Decreto Ministeriale 22/01/2019

Pubblicato in G.U. il 13/02/2019, in vigore dal 15/03/2019

Al tavolo di revisione che ha lavorato presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali hanno partecipato anche:

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Il Ministero dell'Interno (Direzione Centrale Polizia Stradale)
- L' INAIL (Direzione Centrale per la Prevenzione)
- Regioni (Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro)
- Parti Sociali (CGIL, CISL, UIL, ...)
- Parti Datoriali (ANCE, CNA, ANAS, Autostrade)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro

Decreto Ministeriale 22/01/2019

È stato costituito un tavolo di lavoro presso il Ministro del Lavoro e Politiche Sociali al quale hanno partecipato anche:

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Il Ministero dell'Interno (Direzione Centrale Polizia Stradale)
- L' INAIL (Direzione Centrale per la Prevenzione)
- Regioni (Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro)
- Parti Sociali (CGIL, CISL, UIL, ...)
- Parti Datoriali (ANCE, CNA, ANAS, Autostrade)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro

Decreto Ministeriale 22/01/2019

Si è ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del vecchio Decreto 04/03/2013 ed al termine dei lavori, l'Ufficio Legislativo del Ministero ha ritenuto opportuno emanare un nuovo Decreto che sostituisce il precedente.

I lavori del Tavolo sono iniziati all'inizio di giugno 2017 e sono proseguiti con un totale di 10 incontri / riunioni a Roma, fino all'inizio del 2018.

Poi ci sono state ulteriori modifiche in relazione alle note pervenute da tutti i soggetti rappresentati e esaminate dagli uffici legislativi

L'emanazione, poi, è stata differita rispetto alla previsione, a causa delle elezioni e il cambio dei vertici dei Ministeri coinvolti, che poi hanno approvato e firmato il Decreto poi pubblicato in G.U.

I lavori stanno proseguendo per dare attuazione all'art. 5 "*Raccolta e analisi dati*" per definire i criteri e le modalità, tenuto conto della competenza delle diverse amministrazioni interessate, per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1.

Decreto Ministeriale 22/01/2019

Alla costituzione del tavolo fortemente voluto dalle parti sociali, è stato evidenziato che malgrado l'assenza di dati ufficiali ed aggregati del numero totale degli eventi infortunistici del settore, i vari dati raccolti e provenienti da più fonti (Polizia Stradale, INAIL, qualche Regione, Sindacati), dimostrano l'elevato impatto di infortuni mortali e gravi, nei lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Quindi è necessario: adottare misure di prevenzione; seguire procedure di sicurezza ed organizzative; informare, formare ed addestrare i lavoratori ... ma anche e soprattutto

... noi tutti come automobilisti in presenza di lavoratori su strada (men at work), occorre: moderare la velocità, rispettare la segnaletica, non distrarci e max attenzione, ...




Decreto Ministeriale 22/01/2019

Le criticità emerse in questi 5 anni di applicazione:

- 1- la definizione precisa del campo di applicazione
- 2- i criteri minimi previsti nell' allegato I, per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica
- 3- la formazione prevista nell'allegato II.

Decreto Ministeriale 22/01/2019


INTERPELLI SUL VECCHIO DECRETO

INTERPELLO	RICHIEDENTE	OGGETTO	TESTO
N° 15/2014	Federcoordinatori	Criteri e misure nei POS e PSC	
N° 1/2015	A.N.C.E.	N° max partecipanti ai corsi di aggiornamanto	
N° 17/2016	CNA	Applicazione anche al personale addetto al soccorso stradale "carroattrezzi"	

Decreto Ministeriale 22/01/2019

Pur mantenendo la impostazione del vecchio Decreto, dall'esame attento del nuovo testo, emergono numerose ed in alcuni casi sostanziali modifiche alla normativa precedente.

Per prima cosa è stato chiarito il campo di applicazione.

- Il D.Lgs, 81/08 e s.m.i prevede all'art. 161 comma 2-bis che i Ministeri coinvolti dovevano emanare il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, che viene riportato letteralmente all'Art. 1 Scopo e Campo di applicazione del DI in revisione e integrazione, il campo diviene dubbio leggendo quanto prevede lo stesso DI:
 - nell'Allegato I, punto 1 - Premessa, secondo capoverso: *Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.*
 - e nell'Allegato II, punto 2 - Destinatari dei corsi: *i corsi sono diretti a - lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare <o comunque addetti ad attività in presenza di traffico>*; 

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- La interpretazione letterale farebbe estendere a tutti i lavoratori che fanno attività lavorativa in presenza di traffico veicolare l'applicazione del DM.
- Alcune ricadute sarebbero, ad esempio, che tutti i lavoratori che operano su strada, dovrebbero essere dotati di indumenti ad alta visibilità in classe 3 o equivalenti (operai delle imprese che eseguono i lavori nel cantiere stradale che non intervengono sulla segnaletica, postino, casellante, autisti autobus, operatori ecologici,) e dovrebbero essere formati secondo il DM.
- Nella discussione ho avuto modo di paragonare la questione a quella dei addetti al montaggio dei ponteggi che devono fare il corso specifico abilitante nel caso in cui montano, trasformano e smontano il ponteggio. Ma, al completamento del montaggio, coloro che salgono sul ponteggio per lavorarci, non sono obbligati a fare il corso per ponteggiatori.

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- Nell'Allegato II, al punto 2 (Destinatari dei corsi) troviamo la novità sui soggetti che devono essere obbligatoriamente formati: *lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica.*
- **Sparisce quindi l'estensione "o comunque addetti ad attività in presenza di traffico veicolare"**

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- Altra lunga discussione delle ultime riunioni fatte, che ha portato alla necessità di incontrarci anche nel gennaio 2018 è stato sempre l'Allegato II sulla formazione (occorreva renderla coerente con gli Accordi Stato Regioni)
- Sono stati corretti e precisati meglio alcuni contenuti, senza stravolgere il precedente testo, e sono state inserite 3 ore in più per l'aggiornamento, oltre ad avere chiarito la distribuzione temporale nell'arco dei 5 anni (invece di 4) o alla ripresa dopo un lungo periodo di inattività lavorativa.

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- Viene disciplinato il passaggio da lavoratore a preposto: in questa circostanza, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso di 4 ore più una prova di verifica finale.
- I contenuti della formazione comprenderanno:
 1. Modulo tecnico (1 ora)
 2. Modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento (3 ore)
 3. Prova di verifica finale (prova pratica)
- Viene innalzato in n° partecipanti da 25 a 35
- Rimane invariato il rapporto docente/allievi = 1/6

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- Viene riscritto il punto 10 dell'allegato II sul modulo di aggiornamento dei lavoratori e preposti, che sarà:
 - distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione (nel vecchio era ogni 4 anni)
 - Effettuato per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore (nel vecchio erano 3)
 - In particolare in caso di modifiche delle norme tecniche
 - e in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa (stradale).
- Gli aggiornamenti potranno essere effettuati anche sui luoghi di lavoro

Decreto Ministeriale 22/01/2019

Novità sui formatori e istruttori

- **Il docente** della parte teorica potrà essere:
 - Il RSPP con esperienza al di 3 anni nel settore stradale
 - Il personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali
- **L'istruttore** della parte pratica sarà un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, di almeno 5 anni, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale
- Al termine dei 3 anni dall'adozione del decreto, i **docenti** esterni dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013 per i formatori in materia di sicurezza sul lavoro, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali
- Rimangono inalterati i requisiti del personale interno e degli istruttori

Decreto Ministeriale 22/01/2019

INTERPELLI SUL NUOVO DECRETO

INTERPELLO	RICHIEDENTE	OGGETTO	TESTO
N° 5/2019	ANCE	Corsi aggiornamento vecchio decreto 2013	

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- L'Allegato I al punto 2.1 prevede che “La squadra dovrà essere composta da operatori che tutti abbiano completato il percorso formativo previsto e non più in maggioranza
- La maggioranza dei lavoratori, invece dovrà avere, esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- Vengono eliminati i cenni alla legislazione generale di sicurezza
- Viene confermato che il percorso formativo è differenziato per categoria di strada
- Viene introdotta la tematica delle tecniche di **integrazione e revisione** della segnaletica per cantieri, che vanno ad affiancare quelle già previste relative all'installazione e rimozione;
- Viene sostituita la parola operatori con lavoratori

Decreto Ministeriale 22/01/2019

All'Allegato I sono state apportate le seguenti modifiche:

- Nuovi vincoli e regole relativi agli **spostamenti persone a piedi in talune situazioni**
- Aggiunta **la valutazione del rischio di investimento accidentale** degli operatori a piedi da parte di un veicolo di supporto in caso di tamponamento del veicolo stesso
- Il punto 4.3 – **Discesa dal veicolo** – è stato ampliato anche alla risalita sul veicolo stesso
- Al punto 4.4 viene previsto che qualora il veicolo sia posizionato sulla corsia di sorpasso (strade con almeno 2 corsie per ogni senso di marcia) **l'uscita dal cantiere dovrà avvenire (preferibilmente) al termine del cantiere stesso**

Decreto Ministeriale 22/01/2019

All'Allegato I sono state apportate le seguenti modifiche:

- Apportate numerose modifiche ai punti relativi alla modalità di **segnalazione di situazioni d'emergenza**
- Apportate modifiche alle **modalità di segnalazione e delimitazione dei cantieri fissi**
- Riscritto il punto 7.6 – **Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili**.
In questo caso non è stato corretto l'errore che vede i cantieri mobili come sottocategoria dei cantieri fissi, in realtà **si tratta di cantieri differenti**
- Riscritto completamente il punto 8 relativo alle **segnalazioni di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia**

Decreto Ministeriale 22/01/2019

- Di rilievo la procedura per i cantieri mobili su strade di tipo C con attività di un solo veicolo operativo, la presegnalazione dell'attività viene agevolata mediante posa di un segnale mobile di preavviso con PMV (Pannelli a Messaggio Variabile) o equivalente segnale a terra (tipo fig. II art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.
- In relazione alla **manovra in retromarcia del furgone che effettua il recupero della segnaletica**, che ha creato in passato non pochi problemi, al punto 7.5 dell'Allegato I, viene previsto: "In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le manovre in retromarcia possono risultare particolare difficoltose e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso può essere effettuata nel senso del traffico supportata da adeguata presegnalazione".

Grazie per l'attenzione